



CONVENZIONE QUADRO

TRA

l'Università degli Studi di Messina, con sede legale in Messina, Piazza Pugliatti 1, P. Iva 00724160833, rappresentata dalla Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari, d'ora in avanti "Università"

E

il Centro Servizi per il Volontariato di Messina ETS, con sede in Messina, Via Salita Cappuccini, 31 Messina, C. F. 97066070836, rappresentato dal legale rappresentante Sig. Santi Mondello, d'ora in avanti solo "CESV Messina", congiuntamente "Parti"

Premesso che:

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina all'art. 5, comma 2, prevede che la stessa possa promuovere, *“anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, con la Regione Siciliana e altri enti territoriali, con gli ordini e i collegi professionali e con altri soggetti pubblici e privati, iniziative volte a favorire l'orientamento degli studenti nella scelta dell'indirizzo di studio, l'assistenza di essi durante lo svolgimento dei corsi e l'avvio alle professioni. L'Università può organizzare corsi intensivi a carico del bilancio universitario al fine di consentire agli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio una più efficace partecipazione all'attività didattica; istituire corsi serali per gli studenti lavoratori; assegnare borse di studio agli studenti meno abbienti e più meritevoli, nonché istituire provvidenze per la partecipazione ai corsi di dottorato, di specializzazione e di perfezionamento post-universitari. L'Università offre, in spirito di leale cooperazione, alle istituzioni pubbliche e private ogni supporto utile ad un ottimale esercizio delle loro funzioni al fine del miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo occupazionale e sociale in genere della collettività...”*;

- l'Università, ai sensi dell'art. 2 (commi 2 e 3) del citato Statuto, *“organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale”*;

- che, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del vigente Regolamento didattico di Ateneo, *“Nel rispetto della normativa vigente, possono essere riconosciute nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei Regolamenti dei corsi, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità”*

maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso, anche in applicazione di apposite convenzioni. La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti didattici dei corsi di studio”;

Visti:

- la legge 19 novembre 1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari e, in particolare, l'art. 8;
- il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante il regolamento dell'autonomia didattica degli atenei, così come modificato dal D.M. n. 270/2004;
- il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che all'articolo 2, comma 147, fissa nel limite massimo di 60 il numero dei crediti riconoscibili sulla base di convenzioni fra università ed enti ed istituzioni o di quanto stabilito dai regolamenti didattici;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”, che all'art. 14, comma 1, dispone che “*All'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «dodici» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente»*”
- il vigente Regolamento didattico d'Ateneo;
- il vigente Regolamento dei corsi di Alta Formazione dell'Università per effetto del quale sia i Master di I e II livello, sia i Corsi di Perfezionamento, i Corsi di Formazione e di Aggiornamento Professionale, “*possono essere istituiti anche in collaborazione con altre Università, enti e soggetti pubblici e privati*”;

Considerato che:

- l'Università promuove e gestisce attività e progetti volti in particolare a favorire l'istruzione superiore, lo sviluppo di percorsi di carriera e l'accesso al mercato del lavoro e, per le finalità istituzionali, mira a promuovere le relazioni con gli attori del sistema istituzionale, sociale e produttivo del territorio allo scopo di favorire e rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari, di assicurare un servizio di tutorato e di assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenirne la dispersione ed il ritardo negli studi, di incoraggiare una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme, di seguire e favorire la transizione del laureato fino all'ingresso nel mondo del lavoro;
- l'Università, in coerenza con gli obiettivi della Riforma degli ordinamenti didattici di cui al D.M. n. 270/2004, accoglie nel proprio ordinamento il principio del riconoscimento di crediti formativi, ai fini del conseguimento delle lauree e delle lauree magistrali, di attività ed esperienze formative prestate al di fuori del percorso universitario purché ritenute coerenti con il *curriculum* degli studi;

- il CESV Messina è Ente gestore del Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Messina, ed è iscritto al Registro regionale persone giuridiche private (D.P.R. n. 361/2000) al n. 289, vol II, con decreto del Dirigente del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 1316 del 2 luglio 2018;
- il CESV Messina è un Ente del Terzo settore iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore, sezione G – Altri Enti del Terzo settore n. di repertorio 32062 del 14/06/2022;
- il CESV Messina è, altresì, Ente iscritto dal 15 aprile 2021 al n. 34 dell’elenco nazionale dei Centri servizio per il volontariato, ai sensi dell’art. 64, comma 5, lett. j) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), istituito, presso l’Organismo nazionale di controllo;
- i Centri di servizio per il volontariato, ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), svolgono servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università;
- il CESV Messina promuove il volontariato nelle comunità locali, attraverso azioni di ricerca-intervento finalizzate alla progettazione, alla pianificazione ed all’animazione socio-culturale anche in collaborazione con le organizzazioni di volontariato, gruppi anche informali del territorio ed Enti e Istituzioni pubblici e privati impegnati nello sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio;

Preso atto che

l’Università ed il CESV Messina:

- sono consapevoli che per aumentare le possibilità di una migliore occupabilità e la partecipazione attiva dei giovani nella società, così come previsto dalla strategia UE “Europa 2020”, è fondamentale esercitare un’attività di promozione, informazione, orientamento, nonché arricchire le competenze di base con le competenze trasversali, soprattutto per una società delle conoscenze sempre più globale e interconnessa;
- condividono la valenza pedagogica e formativa dell’attività di volontariato, che promuove la dimensione partecipativa e democratica dei giovani, nella costruzione di una società rispettosa dei diritti, solidale, accogliente ed inclusiva, favorendo altresì la maturazione di competenze trasversali;
- promuovono, nell’ambito delle loro specifiche funzioni, la diffusione degli obiettivi di sviluppo sostenibili contenuti nell’Agenda 2030;
- hanno già collaborato in virtù di una precedente Convenzione Quadro, recentemente scaduta, che le Parti, considerati i proficui risultati della stessa, intendono rinnovare;

Tutto ciò premesso e considerato

Si conviene quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 (Oggetto e finalità)

La presente Convenzione ha per oggetto la prosecuzione della cooperazione tra le Parti al fine di sviluppare una serie di progettualità finalizzate alla predisposizione ed alla diffusione di iniziative di carattere formativo ed accademico, nonché all'accrescimento della formazione ed alla valorizzazione dell'aggiornamento professionale dei giovani ed in particolare degli studenti universitari per sviluppare azioni di sistema che contribuiscano al conseguimento del successo formativo dello studente ed all'accesso al mercato del lavoro.

Le Parti si impegnano a collaborare attraverso iniziative nel campo della ricerca, formazione, orientamento e *placement*, per la progettazione e realizzazione delle proposte di interesse pubblico e comune da definire, sentite le articolazioni dipartimentali interessate, attraverso iniziative che verranno disciplinate da singoli accordi attuativi, nell'ambito dei quali verranno specificate le risorse umane, gli strumenti finanziari, le strutture e le infrastrutture individuate.

Le Parti si impegnano, altresì, a promuovere il confronto e lo scambio di esperienze organizzative e *best practices* nell'ottica di un costante processo di formazione continua e miglioramento della qualità dei servizi offerti.

Art. 3 (Compiti delle Parti)

Le Parti si impegnano, per i rispettivi ambiti di competenza, a continuare a collaborare al fine di:

- contribuire alla crescita e sviluppo del sistema universitario, sociale ed economico del territorio;
- creare i presupposti per garantire maggiori e migliori opportunità formative e lavorative per i giovani, in particolare per gli studenti universitari, a livello locale ed internazionale, con particolare riferimento al terzo settore ed al volontariato;
- favorire la realizzazione di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, progettare e realizzare corsi di alta formazione, master, dottorato di ricerca anche in collaborazione con altri Enti ed Aziende;
- favorire le azioni di orientamento e il placement degli studenti presso Enti, Associazioni ed Aziende.

Per le finalità della presente Convenzione, le Parti si impegnano a procedere sinergicamente individuando una progettualità che definisca obiettivi e azioni ritenuti prioritari e funzionali a migliorare l'efficacia delle azioni di orientamento nonché promuovere iniziative orientative e formative positivamente realizzate da entrambe le Parti.

E specificamente le Parti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si occuperanno di:

- Sperimentare forme di raccordo prevedendo azioni mirate volte a rafforzare le capacità di orientamento degli studenti e sviluppare le loro competenze trasversali;
- Favorire l'acquisizione di esperienze dirette del mondo accademico e del mondo del volontariato anche attraverso la partecipazione ad eventi promossi dalle parti finalizzati

- all'orientamento universitario ed allo sviluppo del territorio;
- Organizzare interventi di formazione anche di gruppi di lavoro misti docenti Università ed Esperti del CESV Messina per la condivisione di saperi e competenze;
 - Avviare laboratori per il riconoscimento delle abilità e lo sviluppo delle vocazioni degli studenti nelle aree individuate congiuntamente con il CESV Messina;
 - Disciplinare, con successive convenzioni attuative, il riconoscimento di crediti formativi universitari, denominati CFU, inerenti alle conoscenze, alle abilità professionali ed alle attività esperienziali, lavorative e formative realizzate presso il CESV Messina o Enti associati, in coerenza con la normativa di riferimento e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo e dai singoli Regolamenti didattici interni;
 - Riconoscere come attività di tirocinio curriculare ed extra-curriculare le attività e le esperienze formative prestate dagli studenti presso il CESV Messina, incluse quelle svolte nell'ambito dei progetti di Servizio civile universale, purché ritenute coerenti con il curriculum degli studi, nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - Mettere a disposizione durante il periodo di attività di orientamento e formazione, senza oneri a carico dell'Ateneo, i locali, gli impianti, le attrezzature ed il personale, come sarà concordato in successivi protocolli operativi;
 - Favorire ogni altra progettualità in ambito comunitario, nazionale e/o regionale che le Parti riterranno di voler avviare sinergicamente;
 - Garantire la massima diffusione delle iniziative, in uno stretto rapporto di collaborazione, nel rispetto della propria autonomia e delle proprie competenze.

Art. 4 (Durata e recesso)

La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata, mediante accordo espresso tra le Parti.

Le Parti potranno recedere dalla presente convenzione in ogni tempo, inviando, a mezzo PEC, motivata comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 5 (Modifiche)

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la presente Convenzione Quadro sarà valida solo se concordata tra le Parti e formalizzata con atto scritto.

Art. 6 (Trattamento dei dati)

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni di carattere personale scambiati in relazione o in dipendenza del presente atto saranno adeguatamente trattati secondo le disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ed in particolare nel rispetto dei principi di finalità, necessità, liceità, trasparenza e correttezza, qualità dei dati e proporzionalità contenuti negli artt.1,3,e

11 del Codice. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e sulle norme di cui al Regolamento UE/2016/679.

Art. 7 (Sottoscrizione, registrazione ed imposta di bollo)

La presente Convenzione verrà sottoscritta con firma digitale e le comunicazioni tra le parti relativamente all'invio di documenti in formato digitale avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC.

Il documento è soggetto ad imposta di bollo di Euro 32,00, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, con onere a carico del CESV Messina, salvo i casi di esenzione disposti dalla Tabella annessa al richiamato D.P.R..

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.

Art. 8 (Foro competente)

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente per territorio.

Art. 9 (Norme finali)

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti rimandano alla normativa (regionale, nazionale ed europea) nonché regolamentare in materia.

La stipula della presente Convenzione non comporta per le Parti alcun onere finanziario.

Per l'Università degli Studi di Messina

LA RETTRICE

Prof.ssa Giovanna Spatari

Per il CESV Messina ETS

IL PRESIDENTE

Sig. Santi Mondello